

N. R.G. 1650/2013

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Forlì

Sezione CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Orazio Pescatore	Presidente rel.
dr.ssa E. Ramacciotti	Giudice
dr. Anna Orlandi	Giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di grado iscritta al n. 1650 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2013 promossa da:

(
MATTEO (c.f. PVNMTT71S13D705E) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale
sito a Forlì

ATTORE

nei confronti di :

, rappresentata e difesa dall'avv.

CECCARINI ROSSELLA (c.f. CCCRSL71A53D612D) ed elettivamente domiciliata presso il suo
studio legale sito a Forlì FAX 0543/370463 FORLÌ

CONVENUTA

CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO



in punto a: Separazione giudiziale

Conclusioni delle parti : vedi udienza del 13.2.2017

MOTIVAZIONE

Con ricorso ritualmente notificato _____, esponeva di aver contratto matrimonio civile in Forlì, il giorno 7 Luglio 2007, con _____, dalla cui unione erano nate due figlie: _____, nata a Forlì _____ e _____ nata a Forlì, _____ che il matrimonio era sempre stato caratterizzato dagli eccessi della resistente, dedita al consumo "smodato" di alcol e di sostanze psicotrope (cocaina); che erano stati fatti numerosi tentativi per recuperare la donna alla normalità (presso cliniche, psicologi, il locale SERT) tutti con scarso successo; che in una occasione (9.2.2011) la madre, mentre si trovava con le figlie in macchina, era stata sanzionata per guida in istato di ebbrezza, essendo stata trovata con un tasso alcolico superiore tre volte al consentito; che tale situazione si era riflessa negativamente per la bambine, che a volte non erano state accompagnate a scuola; che i menzionati problemi di dipendenza non le consentivano di poter accudire convenientemente le figlie; che ciò la induceva anche ad escandescenze ed aggressioni verbali e fisiche nei confronti del marito; concludeva per la declaratoria di separazione con addebito alla moglie; con affido esclusivo a sé delle minori, di cui si sarebbe fatto carico integralmente; in subordine per l'affido condiviso con collocamento presso di sé, con un assegno di mantenimento a favore della moglie di € 800 mensili.

La convenuta si costituiva in giudizio sostenendo che invero il matrimonio era naufragato per colpa del marito "*il quale si dedicava a tante piccole attività (amici, palestra, frequentazione di locali notturni...)*", nonché al proprio lavoro, il che lo distoglieva dalla vita familiare, cui attendeva in modo assente e saltuario; che dopo la nascita della prima figlia aveva sofferto di depressione *post partum*, senza trovare idonea comprensione da parte del marito, che anzi la cacciava letteralmente di casa; che era stata sottoposta ad un vero e proprio "mobbing familiare", con denigrazione della propria personalità; che aveva sempre curato il benessere della figlie minori e che attualmente non aveva alcuna dipendenza; concludeva per la dichiarazione di separazione con addebito al marito; per l'affido condiviso con collocamento delle figlie presso di sé, con un assegno di €1500 a favore di ciascuna figlia e di € 3000 per sé.

In sede di udienza presidenziale la moglie ammetteva che in passato aveva avuto "*problemi di droga*", ma che dopo l'incidente si era "*messa a posto*", così come che le bambine erano "*attaccate e stanno bene con entrambi i genitori*".

All'esito il Presidente emetteva il seguente provvedimento, confermato anche in sede di appello:

"RILEVATO

che la vita famigliare ha dovuto far fronte nel corso degli anni ai problemi di alcoolismo ed occasionalmente di uso di droghe della madre (la stessa ha ammesso la circostanza, che per altro risulta comprovata dalle relazioni del SERT in atti, oltre che dalle dichiarazioni del marito) che in passato hanno creato seri problemi anche in relazione alla gestione delle due figlie minori (il 9.2.2011 vi è stato un incidente stradale mentre le due figlie erano in macchina e la madre risultò presentare un tasso alcolico superiore al consentito e di rilevanza penale; quello stesso anno la



insegnanti avevano segnalato che la madre si presentava "talvolta" all'uscita di scuola in stato di ebbrezza, di tal che - contattato anche il padre - si richiese che la madre non si presentasse più da sola a ritirare le figlie; le colf che all'epoca aiutavano al famiglia danno atto di un ricorrente stato di ebbrezza della madre); attualmente la madre riferisce di aver superato tali problematiche, ed in tal senso depone la relazione del SERT 8.7.2013, anche se permangono episodi tutt'altro che chiariti che potrebbero ricollegarsi a qualche "ricaduta" (in particolare il 19, 24 e 26 aprile 2013 le figlie non sono state portate a scuola, il 22.4 lo sono state solo alla terza ora dal padre, perché a dire di quest'ultimo la madre "si era addormentata"; la signora replica di aver avuto all'epoca una grave infezione dentale e quindi di non aver potuto portare le figlie a scuola; la giustificazione appare tardiva, atteso che in tal caso ben si sarebbe potuto caso invocare l'aiuto di qualche parente o della colf; del resto il 22.4 il padre intervenne direttamente e non registrò né gli fu palesata la sostenuta infezione dentale); che in tale situazione, allo stato, pur ritenendosi di dover mantenere l'affido condiviso delle minori, che sono attaccate alla madre ed hanno un buon rapporto con entrambi i genitori, va disposta la loro collocazione presso il padre, al quale di conseguenza va assegnata la casa coniugale;

che per altro va garantito una consistente presenza della madre, la quale potrà vederle quando vorrà, nel rispetto dei loro impegni e previ accordi con il padre, fermo restando che le potrà tenere con se due giorni alla settimana (che si indicano nel martedì e giovedì, salvo diverso accordo tra la parti, con possibilità di pernottare fino al mattino successivo allorché saranno portate direttamente a scuola) e due fine settimana ogni tre – dal sabato dopo la scuola alla domenica sera h. 21.00 -, nonché due settimane nel periodo estivo; una settimana nel periodo natalizio, 3 gg. durante quelle pasquali (con il giorno di Pasqua e Natale alternato ogni anno), fermo restando che in caso di assenze prolungate del padre per motivi di lavoro le figlie rimarranno presso a madre e fermo restando l'operatività dell'accordo già raggiunto tra i coniugi in relazione al prossimo periodo estivo;

che relativamente al regime patrimoniale va evidenziato che la madre ha una attività commerciale, per altro sostanzialmente finanziata dal padre, in perdita; il padre, socio ed amministratore delegato di importanti ed avviate società (ha dichiarato nel 2012 redditi imponibili per € 113.347;

che tanto premesso, tenuto conto del tenore di vita della famiglia che è di buon livello (basti pensare che la casa di abitazione ha una superficie di circa 200 mq con una piscina), si stima equo determinare, in via provvisoria e di urgenza:

che il padre provvederà integralmente al mantenimento delle figlie minori, salvo un contributo del 25% della madre in relazione ad eventuali spese straordinarie;

si determina in € 1500 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, l'assegno da pagarsi entro il 5 di ogni mese, a favore della moglie;"

In data 6.2.2014 il magistrato istruttore dava atto che, dopo che le moglie aveva lasciato la casa coniugale per andare ad abitare in un suo appartamento, il regime di affido delle minori era stato concordemente mutato, prevedendosi periodi alternati presso la madre (dal lunedì al mercoledì) e presso il padre (giovedì e venerdì), con week end alternati.

La causa veniva istruita con prove documentali, prove orali, accertamenti tributari e tratta in decisione alla udienza del 13.2.2017 sulle conclusioni precisate come in epigrafe.

Nulla quaestio sulla domanda di separazione, concordemente richiesta da entrambe le parti; del resto lo stato di perdurante conflittualità, che oramai da anni connota il loro rapporto, è riprova della totale mancanza della affectio coniugalis, essendo per altro nell'intertempo cessata anche la convivenza.



Quanto alla richiesta di addebito formulata dalla moglie e consistente in una assunta persistente attività demolitoria della propria personalità posta in essere dal marito, invero non sono state addotte prove di alcun genere, essendo emerso unicamente che più volte la vita coniugale è stata connotata da litigi, risultando per altro che è la moglie che tende a parlare male del padre ovvero a denigrarne la figura piuttosto che l'inverso (vedi dep. ¹). Il fatto che poi il marito sia spesso assorbito dal proprio lavoro (circostanza provata, seppure indirettamente essendo emerso che spesso le figlie, non essendo disponibile il padre, sono state e sono accudite dalla madre) o da altre attività (circostanza non provata) non appare di per sé elemento di addebito giuridicamente rilevante.

Diversamente deve ritenersi per quanto attiene agli addebiti mossi alla moglie. E' infatti stato ampiamente provato che la moglie, già dedita ad alcol e droghe, come ammesso direttamente in sede presidenziale, abbia persistito in tale dipendenza anche durante tutto il corso della vita coniugale, ed anche successivamente, con riflessi di rischio anche per le minori - vedi rel. SERT 8.7.2013 (allegata alla rel. dei Servizi del 15.7.2013).

Tali assunti hanno successivamente trovato conferma anche in sede istruttoria; queste le dichiarazioni delle testi, per lo più le colf che hanno lavorato presso la famiglia, ovvero personale scolastico:

teste ¹, colf ad inizio 2011, la quale pur non avendola mai visto direttamente bere, conferma di averla vista più volte in stato di alterazione; ricorda altresì che *“so che prendeva delle gocce, inizialmente le contava, negli ultimi tempi vedevo che si attaccava direttamente alla bottiglietta. Sapevo che erano dei tranquillanti ... ne parlai con il marito e insieme decidemmo di aggiungere molta acqua a queste gocce per diluirle”*; riferisce inoltre che spesso la donna dormiva fino alle 11.30 e andava in escandescenze;

Preda Ileana, baby sitter e colf dal 2008 al novembre 2014: *“lei diceva di star male, ma dopo un anno ho iniziato a capire che beveva di nascosto ... confermo di averla vista assumere farmaci, la casa ne era piena .. Non dicevo mai esplicitamente [al marito] che la signora Sabrina è ubriaca, ma quando dicevo Massimo che la moglie “stava male” intendevo questo e lui lo sapeva benissimo. La cosa era abituale stava male molto spesso; erano pochi i giorni che stava bene”*

¹, baby sitter negli anni 2012 e 2013: *“4 o 5 volte mi è capitato che prima che il marito arrivasse a casa, che la ¹ mi dicesse di non dire al marito che aveva bevutospesso la mattina era già alterata e da questo capivo che era ubriaca”*;

Cecilia Gherardi, baby sitter delle minori dal 2012 sino alla fine del 2014; nel mese di agosto 2014 invia un allarmato memoriale ai Servizi Sociali, descrivendo una situazione assai degradata *“La notavo ciondolante, spesso sbatteva nei muri o nelle porte, assente, aveva gli occhi socchiusi e la bocca impastata e ci rendeva partecipi di discorsi che parevano non seguire una logica e che potevano terminare in sue lacrime e disperazione o in sue risate a seconda dei giorni. Capito più volte che non avesse il controllo degli sfinteri e che sul tardo pomeriggio uscisse con la propria auto.... In diversi pomeriggi mi capitò di arrivare presso la loro abitazione e trovare S. nel divano a dormire di un sonno talmente profondo da non riuscire a svegliarla .. un pomeriggio mi fece vedere una pillola e mi dichiarò: “questa è illegale in Italia, ma mi renderà felice” ...un sabato pomeriggio mi chiamo in moda ansioso dove abitassi per portarmi le bambine ..quando arrivò era euforica, la sua bocca era impastata e non era nelle condizioni di guidare.. mi è capitato una sera prima di terminare il mio lavoro di vedere in frigorifero tre bottiglie di vino e di trovare le stesse vuote il pomeriggio seguente.”*

La teste prosegue descrivendo una situazione di inedia della donna *“spesso non va a lavorare, fuma e si occupa di sue faccende”*, e pone in rilievo **gravi carenze igieniche della casa, nonché nei**



confronti delle figlie, ed uno anomalo rapporto con queste per cui, soprattutto , tende a “coprire” la madre quando non sta bene.

Tale relazione sarà confermata in sede giudiziale, nonché ripresa senza rilievi dai Servizi Sociali (rel. 13.1.2015).

Quanto alle educatrici basterà riportare le dichiarazioni di B V , coordinatrice della scuola dell'infanzia frequentata dalle figlie della coppia, che ricorda: “ *le insegnanti mi avevano riferito che veniva a prenderle talvolta in apparente stato di ebbrezza. In due occasioni è anche capitato a me di vederla in stato alterato. Ricordo una delle due volte: percorreva il corridoio in modo agitato, gesticolando, con andatura traballante, parlava a voce alta, concitata. Per questo motivo abbiamo chiesto al padre di venire e gli abbiamo chiesto di darci una mano per far sì che la sig.ra Conte non venisse a ritirare le bimbe da sola*”.

Del resto già vi era stata una segnalazione il 28.3.2011 – in epoca non sospetta - con cui la Scuola rappresentava ai Servizi che “*da alcune settimane la mamma delle minori si presenta a scuola per ritirare le bambine in stato di ebbrezza*” (relazione allegata al rapporto 15.7.2013 dei Servizi).

Quanto alle problematiche relative al portare a scuola le figlie non può non ricordarsi l'episodio di fine marzo 2014 quando per tre giorni le minori **non** furono portate a scuola, e la situazione si risolse grazie ad una telefonata di Jasmine, che chiamò la nonna paterna, che si recò a prenderle; in tale occasione la bimba disse alla nonna di avere lei dovuto vestire la sorella più piccola, perché la madre stava male.

Orbene è indubbio che la perdurante incapacità della moglie di risolvere le proprie problematiche di dipendenza sia alla base del fallimento della convivenza familiare, divenuta ancor più insostenibile una volta nate le due figlie della coppia. Né in ciò pare esservi un apporto del marito, che anzi ha sempre agevolato i tentativi della moglie di redimersi (vedi ad es rel. 8.7.2013 che dà atto di una compartecipazione del marito ad una terapia di supporto psicologico; non può poi non essere ricordato il tentativo, fatto con risorse del marito, di dare vita ad una impresa da gestirsi da parte della moglie, impresa che non ha avuto successo).

Tale situazione colpevolmente addebitabile alla moglie integra una situazione di carenza di assistenza morale e materiale, e soprattutto di mancanza di “*collaborazione nell'interesse della famiglia*” rilevante ai fini dell'art. 143 CC. Né può sostenersi che si trattava di situazione “prevedibile”, in quanto la donna fin dall'inizio aveva manifestato problemi di dipendenza, sia per il fatto che evidentemente il progetto matrimoniale prevedeva una redenzione da tale situazione, come risulta dai numerosi tentativi fatti in più sedi con l'accordo e la condivisione del marito, sia perché tale situazione è definitivamente esplosa con la nascita delle figlie, e la necessità di gestirle ed educarle adeguatamente.

Da quanto ora descritto appare poi evidente come la madre, ancorché attaccata alle figlie con cui ha un buon legame affettivo, è persona – nonostante i tentativi fatti - assolutamente non in grado di controllare la sua dipendenza, che è abituale e non saltuaria, il che mette a rischio il corretto sviluppo delle minori, tanto più in un periodo in cui le stesse stanno per affacciarsi alla adolescenza e rischiano, se non di mutuare comportamenti negativi, comunque di subirne riflessi per sé pregiudizievoli (basti considerare gli atteggiamenti sempre più protettivi che assume), di tal che la donna – che sottovaluta le proprie problematiche – non pare genitore adeguato, se non sotto la sorveglianza di terzi (i Servizi Sociali), almeno fino a quando non riuscirà risolvere definitivamente dette problematiche



Del resto gli stessi Servizi nell'ultima relazione redatta, si dichiarano allarmati per la situazione di incuria e di grave trascuratezza, di disagio psicologico delle minori, descritta dalla ' , e giustamente censurano anche una atteggiamento ambiguo del padre che, pur evidenziando i disagi delle minori, tende però a lasciarle alla madre al di là di quanto concordato; i Servizi infine richiedono per sé uno più incisivo spazio di approfondimento, per potersi fare carico delle necessità dei minori.

Ne consegue che va disposto l'affido esclusivo delle minori al padre; le frequentazioni della madre, che comunque dovranno essere congrue, atteso il buon rapporto tra le stesse e le figlie, saranno disciplinate dai Servizi Sociali, che a tal fine potrà avvalersi della collaborazione dei Servizi Sanitari specialistici, con facoltà di modificare tale disciplina nel corso del tempo nell'unico interesse delle minori.

Il padre provvederà al mantenimento delle figlie; la madre contribuirà facendo fronte al 20% delle spese straordinarie, disciplinate come da protocollo famiglia di questo Tribunale.

Le spese seguono la soccombenza

PQM

Il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione proposta da _____ nei confronti di _____, ogni diversa istanza disattesa:

- dichiara la separazione giudiziale dei coniugi con addebito alla moglie;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Forlì di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (anno 2007, P. I, n. 79)
- affida le figlie minori in via esclusiva al padre, con facoltà della madre di frequentarle secondo la disciplina che sarà dettata dai Servizi Sociali competenti, che a tal fine potranno avvalersi della collaborazione dei Servizi Sanitari specialistici, con facoltà di modificare tale disciplina nel corso del tempo nell'unico interesse delle minori, specificandosi ulteriormente che tale frequentazione, almeno inizialmente, comunque dovrà essere congrua, atteso il buon rapporto con le figlie;
- il padre provvederà al mantenimento delle figlie; la madre contribuirà facendo fronte al 20% delle spese straordinarie, disciplinate come da protocollo famiglia di questo Tribunale
- condanna la _____ convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte, che si liquidano in € 12000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA

Forlì, 22.2.2017

Il Presidente est.

(*dr. Orazio Pescatore*)





